



1. COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA del SUD SARDEGNA

CAP 09040 – via Municipio n.11

Tel.070/9305011 -Fax. 070/9302306 –cf.82000770923 - PI 01406950921-

WWW.comune.segariu.ca.it - protocollo@pec.comune.segariu.ca.it

Ordinanza Sindacale

Numero 18 del 13-10-20

Ufficio SINDACO

**Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19**

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Vista la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

Rilevato che, in data odierna, si è stati posti a conoscenza di ulteriori casi positivi al CoViD-19 nell'abitato, con comunicazione di ulteriori casi riscontrati nei paesi limitrofi;

Considerato che occorre urgentemente contrastare e contenere la diffusione del CoViD-19 e intraprendere un'azione finalizzata a bloccare le potenziali catene di contagio così da favorire le attività di monitoraggio e verifica dei contatti;

Richiamato l'articolo 32 della Legge n.833/78 in combinato disposto alle previsioni di cui all'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, in funzione dei quali si ritiene di dover procedere, dalla data odierna e fino al 19 ottobre 2020, eventualmente prorogabile, al fine di limitare e bloccare le potenziali catene di contagio, con:

- la sospensione del servizio di trasporto scolastico;
- la sospensione, in tutto il territorio comunale, delle attività sportive e di tutti gli eventi e attività culturali, di spettacolo e d'intrattenimento;
- la chiusura al pubblico della sede comunale, garantendo temporaneamente il servizio tramite recapito telefonico e email;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

per tutte le ragioni suesposte ed argomentate:

- la sospensione del servizio di trasporto scolastico;
- la sospensione, in tutto il territorio comunale, delle attività sportive e di tutti gli eventi e attività culturali, di spettacolo e d'intrattenimento;
- la chiusura al pubblico della sede comunale, garantendo temporaneamente il servizio tramite recapito telefonico e email;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale;

DISPONE

L'entrata in vigore della presente ordinanza dalla data odierna e fino al 19/10/2020.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a:

Istituto Comprensivo Statale di Villamar

Prefettura di Cagliari

Polizia Locale di Segariu

Comando dei Carabinieri di Furtei

Responsabili di P.O. del Comune di Furtei

Popolazione

AVVERTE CHE

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco

SIG. FENU ANDREA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.*